# REGOLAMENTO AZIENDALE PER

# L'ESERCIZIO DELLA

# ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Art. 1 Atto di indirizzo e regolamento aziendale pag. 3

Art 2 Soggetti ed Enti Destinatari pag. 3

Art. 3 Principi Generali per l'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria pag. 3

Art. 4 Spazi per l'espletamento dell'ALPI pag. 5

Art. 5 Prenotazione e Riscossione pag. 7

Art. 6 Piani aziendali dei volumi di Attività e garanzie per i cittadini pag. 8

Art. 7 Dirigenti dei Dipartimenti di Prevenzione pag. 10

Art. 8 Modalità e criteri di svolgimento dell'ALPI pag. 11

Art. 9 Responsabilità dei Professionisti e conseguenze sanzionatorie pag. 11

Art. 10 Tariffario pag. 12

Art. 11 Meccanismi di monitoraggio e di controllo pag. 18

Art. 12 Attività Escluse pag. 19

Art. 13 Servizio ispettivo ALPI pag. 20

Art. 14 Informazioni per il Cittadino pag. 20

Art. 15 Entrata in vigore pag. 20

Art. 16 Norma Transitoria pag. 20

## ARTICOLO 1
## ATTO DI INDIRIZZO E REGOLAMENTO AZIENDALE

Il presente regolamento disciplina l'erogazione dell'attività libero professionale intra-muraria, in conformità con la normativa vigente, ed in particolare con la legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero - professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria) e con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 23/04/2025 recante "Atto di indirizzo regionale attualizzato per la predisposizione dei regolamenti aziendali che disciplinano l'Attività Libero Professionale Intramuraria. Approvazione";

## ARTICOLO 2
## SOGGETTI ED ENTI DESTINATARI

1. Le disposizioni del presente atto di indirizzo si applicano al personale dipendente e convenzionato dalla Azienda Usl Umbria 1.
2. Le categorie interessate all'applicazione del presente regolamento sono quelle del personale medico, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'*equipe* ed a tutto il personale degli altri ruoli che collabora per assicurare l'esercizio ALPI.
3. Gli specialisti convenzionati interni esercitano nella sola tipologia dell'attività ambulatoriale individuale, al di fuori dell'impegno istituzionale dovuto, tenuto conto del numero di ore settimanali di titolarità di incarico.

## ARTICOLO 3
## PRINCIPI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

1. L'ALPI deve essere svolta all'interno di idonee ed adeguate strutture dell'Azienda.
2. Al fine di assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla

gestione dell'ALPI l'Azienda Usl Umbria 1 determina, d'intesa con i dirigenti, previo accordo con le OOSS in sede di contrattazione, il tariffario predisposto sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 10 del presente Regolamento.

3. I dirigenti di cui al comma 2 dell'articolo 2 garantiscono la priorità dell'attività istituzionale sull'ALPI, sia in termini di orario che di volumi di prestazioni**.** L'esercizio dell'ALPI non solo non deve essere in contrasto, ma anzi deve essere in sintonia con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda Usl Umbria 1; lo svolgimento viene organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.

4. Per l'attività clinica e diagnostica, gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale sono quelli utilizzati anche per l'ALPI, garantendo la separazione delle attività in termini orari e adottando per le prenotazioni e le riscossioni le modalità previste all'articolo 5, salvo quando l'erogazione delle prestazioni necessiti di un percorso unitario, come ad esempio per la diagnostica di laboratorio e strumentale.

5. L'utilizzo di apparecchiature in dotazione al servizio presso il quale viene svolta l'ALPI viene autorizzato preventivamente dalla Direzione aziendale, al fine di evitare che tale utilizzo interferisca con l'attività istituzionale e per renderla distinguibile dalla stessa, da effettuarsi comunque in orario di lavoro ben definito, salvo quando l'erogazione delle prestazioni necessiti di un percorso unitario, come ad esempio per la diagnostica di laboratorio e strumentale.

La percentuale di utilizzo dell'apparecchiatura per l'attività libero-professionale non può essere inferiore al 10% e la medesima attività deve essere svolta nell'ambito dell'orario giornaliero fissato per l'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

6. L'ALPI è separata in modo chiaro dall'esercizio dell'attività professionale a pagamento di cui all'art. 89 comma 2 del CCNL 2019-2021.

7. Lo svolgimento dell'ALPI viene organizzato in modo tale da assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali e la funzionalità dei servizi, nel rispetto della normativa disciplinante la materia. La Usl Umbria 1 vigilerà perché l'esercizio dell'ALPI non rappresenti un ostacolo allo svolgimento della prioritaria attività istituzionale. L'ALPI viene prestata nella disciplina di appartenenza, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 5, comma 4 del DPCM 27.3.2000.

8. Non possono essere erogate in regime ALPI prestazioni non erogate dalla Azienda Usl Umbria 1 in regime istituzionale.

9. L'ALPI non può essere utilizzata come strumento per la riduzione delle liste d'attesa, salvo quanto previsto dall'art. 89 comma 1 lett. d) del CCNL 2019-2021. La Usl Umbria 1, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, richiede ai propri dirigenti, in accordo con le

equipe interessate, prestazione ALPI allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea a ricoprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, ad una tariffa concordata e calmierata.

10. Il dirigente che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'ALPI nella propria struttura o nella propria disciplina può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa, purché tale attività sia compresa tra quelle erogate in via istituzionale.

11. L'autorizzazione di cui al comma 10 è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionale svolta in qualità di specialisti di Medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione.

## ARTICOLO 4
## SPAZI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ALPI

1. Gli spazi utilizzabili per l'ALPI individuati anche come disponibilità temporale degli stessi (non inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale) e la quota dei posti letto (non inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura) sono identificati nel rispetto a quanto previsto dall'art. 5 del DPCM del 27 marzo 2000.

   In ogni caso, l'Azienda Usl Umbria 1, nel valutare l'utilizzo degli spazi, riconosce la priorità degli obiettivi di produzione dell'attività istituzionale.

2. Nel caso di carenza di spazi interni adeguati e idonei, la Azienda Usl Umbria 1 può ricorrere, previo parere del Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad acquisire spazi esterni o a stipulare convenzioni con soggetti pubblici (in particolare tra ASL e AOSP) per l'ottimale utilizzo delle strumentazioni, degli spazi ambulatoriali e degli spazi dedicati all'attività di ricovero per l'esercizio di attività sia istituzionale sia in regime di ALPI, nell'ottica di una ricerca continua di integrazione e collaborazione. Solo in casi residuali l'Azienda Usl Umbria 1 può ricorrere a locazione di spazi presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, come previsto dall'art. 15-quinquies del D.lgs 502/1992.

3. Entro il 31/12/2025 e comunque non oltre 12 mesi dalla pubblicazione della direttiva regionale, l' Azienda Usl Umbria 1 si obbliga ad effettuare la ricognizione degli spazi anche esterni da dedicare all'ALPI per consentire ai professionisti di esercitare l'attività libero professionale in spazi aziendali. La progressiva disponibilità di spazi aziendali, compresa l'acquisizione di spazi esterni da dedicare all'ALPI, sarà oggetto di comunicazione trimestrale alla Regione e conseguente informativa sindacale.
   Nel periodo di adeguamento alle disposizioni del presente regolamento permane l'efficacia delle autorizzazioni all'ALPI allargata già rilasciate; nel medesimo periodo l'Azienda Usl Umbria 1 può rilasciare ulteriori autorizzazioni all'ALPI allargata solo se non disponibili spazi interni e comunque con scadenza coincidente con la cessazione del suddetto periodo transitorio. Decorso tale termine la disponibilità degli spazi sarà oggetto di comunicazione ai professionisti entro il mese gennaio di ciascun anno mediante pubblicazione sul sito aziendale nonché oggetto di informativa sindacale.
4. Lo spazio dedicato all'esercizio sia dell'attività istituzionale sia dell'ALPI è adeguato e idoneo qualora possieda i requisiti previsti dal DPR 14 gennaio 1997. L'idoneità e l'adeguatezza degli spazi per l'ALPI viene valutata dall'Azienda Usl Umbria 1 sulla base seguenti criteri:
   a) necessità del collegamento alla infrastruttura di rete di cui al successivo articolo 5 e all'allegato tecnico (All.1) al Decreto Ministeriale della Salute 21 febbraio 2013 avente ad oggetto "*Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni*";
   b) dotazione di attrezzature sanitarie necessarie in relazione all'attività specifica erogata in libera professione;
   c) in relazione alle problematiche cliniche trattate, garantire condizioni ambientali di particolare riservatezza;
   d) possibilità di organizzazione dei servizi accessori necessari per garantire l'esercizio dell'ALPI quali la qualità di accoglienza e idonei canali di accesso da parte dell'utenza dell'ALPI; la gestione delle procedure di fatturazione, incasso e rendicontazione; la pulizia e disinfezione; la fornitura materiali ed attrezzature;
   e) valutazione della domanda di prestazioni da parte dei pazienti in relazione all'ubicazione sul territorio dello spazio dedicato all'ALPI;
   f) lo spazio in cui il professionista è autorizzato a svolgere l'ALPI si colloca nell'ambito delle strutture pubbliche del SSR con possibilità di erogare prestazioni in libera professione anche in più sedi aziendali o di altra azienda sanitaria regionale;
   g) il criterio dello svolgimento dell'ALPI presso strutture pubbliche del SSR può essere

motivatamente derogato qualora l'Azienda ritenga di autorizzare spazi esterni alla Regione esclusivamente per attività ambulatoriale valutando la correlazione rispetto alla mobilità sanitaria e previo parere del Collegio di Direzione.

4.L'Azienda Usl Umbria 1, sulla base delle valutazioni effettuate, provvede a rilasciare apposite autorizzazioni annuali in merito alle modalità di svolgimento dell'ALPI, individuando espressamente lo spazio, i giorni e l'orario autorizzato.

## ARTICOLO 5
## PRENOTAZIONE E RISCOSSIONE

1. Il servizio di prenotazione delle prestazioni libero professionali è affidato al Centro Unificato di Prenotazione della Azienda Usl Umbria 1 (prenotazione telefonica 075 5412900). L'Azienda si impegna a valutare la praticabilità di affidarla anche a tutti i CUP aziendali riservando tempi diversi rispetto a quelli già attivi per la prenotazione delle attività istituzionali. Ai fini dell'accesso del professionista al servizio di prenotazione, si applicano le Linee guida nazionali del Sistema CUP.
Le agende di prenotazione della libera professione sono rese disponibili al sistema regionale per poter accedere alla prenotazione sia dai punti CUP che CUP on-line.
2. Le agende di prenotazione sono configurate sotto il controllo diretto del personale dell'azienda Usl Umbria 1 in stretta coerenza con l'attività autorizzata in termini di fascia oraria e tempo unitario delle singole prestazioni. Le agende prevedono la gestione delle seguenti informazioni:

a) numero identificativo dell'accesso in libera professione;
b) impegno orario del sanitario per la visita o esame;
c) i dati identificativi del professionista, ovvero nome, cognome e codice fiscale;
d) data di erogazione della prestazione;
e) dati della prestazione: branca specialistica e codice prestazione ai sensi del nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale vigente.

L'Azienda consente la possibilità di accesso in visione dei singoli professionisti alla propria agenda.
3. Le prenotazioni degli appuntamenti sono attribuite solo ex ante, anche con accettazione contestuale, (a seguito di accesso fisico, telematico, telefonico dell'assistito o del professionista su richiesta dello stesso) mentre non è possibile fare registrazioni ex post e sullo schema di agenda predefinito al fine di permettere il preventivo governo dei volumi.
4. L'Azienda mette a disposizione del professionista un sistema che, anche mediante opportune integrazioni con il sistema CUP esistente, sia l'unico punto di accesso per la fornitura dei servizi di cui

all'art.1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120:

5. L'inserimento dei pazienti visitati e delle prestazioni effettivamente erogate nonché la registrazione del pagamento viene effettuato in tempo reale rispetto all'orario effettivamente reso in ALPI e al fine di consentire l'associazione del pagamento al numero identificativo dell'accesso in libera professione è necessario prevedere la gestione di:

a) numero identificativo dell'accesso in ALPI cui fa riferimento il pagamento;
b) importo;
c) tipo di strumento di pagamento (PAgoPA, carta di credito, bancomat, bonifico);
d) estremi identificativi della transazione.

6. La riscossione degli onorari relativi a tutte le prestazioni erogate in regime libero professionale viene effettuata dai CUP e comunque da personale della Usl Umbria 1 o dall'Azienda a ciò destinato.

## ARTICOLO 6
## PIANI AZIENDALI DEI VOLUMI DI ATTIVITA' E GARANZIE PER I CITTADINI

1. L'Azienda Usl Umbria 1 presenta alla Regione un Piano Aziendale concernente, con riferimento alle singole unità operative e ai singoli professionisti, i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale. Il Direttore Generale predispone il Piano Aziendale avuto riguardo altresì al programma di attività volto al contenimento delle liste di attesa, alla pianificazione delle attività ambulatoriali e di ricovero all'interno del piano di attività previsto nel budget di esercizio, con precisi indicatori di verifica riferiti alle attività istituzionali e libero professionali.

2. Il Direttore Generale assume, altresì, interventi diretti ad incrementare, razionalizzare ed omogeneizzare in ambito aziendale l'offerta prestazionale e migliorare l'utilizzo delle attrezzature sanitarie. L'Azienda Usl Umbria 1 appronta strumenti in grado di garantire le visite e le prestazioni specialistiche, sia in attività istituzionale per esterni sia in regime libero professionale, comprese quelle previste dall'art. 89 comma 2 del CCNL 2019-2021, facilitando la scelta del cittadino in merito alla sede di erogazione delle stesse attraverso un efficace sistema di prenotazione che sia in grado di monitorare tutta l'offerta aziendale. Il Piano aziendale così definito garantisce anche il miglior utilizzo delle risorse, professionali e strumentali, in particolare presso tutte le strutture aziendali.

3. Il Piano Aziendale ha validità triennale e deve essere nuovamente presentato alla Regione, con i dovuti aggiornamenti, prima della sua scadenza.

4. L'Azienda Usl Umbria 1 in sede di definizione annuale del budget, da condurre con l'obiettivo di pervenire ad un progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito

istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime ALPI, definisce con i dirigenti delle strutture interessate, i volumi di attività istituzionale di struttura da garantire da parte di tutti i professionisti afferenti la struttura stessa nel rispetto del modello organizzativo.

5. Conclusa la procedura di cui al comma 4, l'Azienda concorda con le équipe e con i singoli dirigenti, i volumi di ALPI che comunque non possono superare i volumi dell'attività istituzionale.

6. L'Azienda Usl Umbria 1 garantisce, nell'ambito dell'attività istituzionale, che le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta.

7. L'Azienda Usl Umbria 1, al fine di assicurare il rispetto dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni, una volta verificato il rispetto dei volumi di attività istituzionale e superata la quota di produttività aggiuntiva, può ricorrere all'utilizzo dell'istituto dell'ALPI per acquistare prestazioni inserite nel percorso di tutela, qualora le medesime, per essere erogate, necessitino di ulteriore 36 ore di orario di attività; in tal caso la tariffa è calmierata e concordata con l'Azienda.

8. L'Azienda Usl Umbria 1, anche per le finalità di cui al successivo comma 9, assicura un'adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani dei volumi di attività.

9. L'Azienda Usl Umbria 1, garantisce una adeguata informazione sulle modalità di accesso alle prestazioni libero professionali e favorisce l'accesso alle prestazioni al cittadino utente, mediante tutti i vari strumenti a disposizione quali CUP, URP, siti internet, telefonia, con particolare riguardo a:

a) elenco dei sanitari e delle équipe che esercitano la libera professione;
b) tipo di prestazioni erogabili;
c) scelta della struttura;
d) modalità di prenotazione;
e) tariffa per ciascuna tipologia di prestazione;
f) orari previsti per l'attività ambulatoriale.

10. Le informazioni di cui al comma 9 devono inoltre riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e dell'ALPI, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

11. In caso di richiesta dell'utente, gli operatori addetti alla prenotazione sono tenuti a dare informazioni necessarie a far si che l'utente sia posto in condizione di poter compiere una scelta edotta e consapevole circa i diversi regimi di erogazione delle prestazioni in ambito aziendale.

12. L'utente ha diritto a conoscere dagli uffici aziendali a ciò preposti, in via preventiva e nei suoi elementi essenziali, la tariffa dovuta, fatta salva la quantificazione in via definitiva della stessa in rapporto ad ulteriori accertamenti riconducibili alla prestazione resa, preventivamente non conosciuti.

13. Qualora nel corso di erogazione della prestazione, sia essa in regime ambulatoriale che di ricovero, si rendano necessari ulteriori accertamenti diagnostici o interventi non preventivati, il professionista è tenuto a dare al paziente o a chi lo rappresenta, preliminarmente all'effettuazione degli stessi, tutte le informazioni necessarie.

14. Il trasferimento dal regime di ricovero ordinario al regime di ricovero in regime di ALPI è possibile solo su esplicita e formale richiesta del paziente o di chi lo rappresenta.

## ARTICOLO 7
## DIRIGENTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

1. L'attività professionale intramuraria dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione, integra l'attività istituzionale e concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica. Alle attività libero-professionali individuali e di equipe dei dirigenti medici, veterinari, sanitari del Dipartimento di Prevenzione si applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per la loro peculiarità le attività dei dirigenti di cui al comma 1, possono essere rese anche fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti ed anche per prestazioni non rese in maniera istituzionale. In questi casi il collegamento all'infrastruttura di rete nonché l'onere di tracciabilità della prestazione di cui all'articolo 5 vengono garantiti attraverso una postazione mobile. Il pagamento della prestazione viene essere effettuato attraverso i canali autorizzati aziendali ovvero mediante pagamento web.

3. I dirigenti di cui al comma 1 possono espletare tutte le attività libero-professionali previste dalle lettere a), b) e c), del comma 1, dell'art. 89 del CCNL 2019-2021 con esclusione delle attività rese a favore dei soggetti pubblici e privati nei confronti dei quali vengono svolte, sulla base degli specifici incarichi dirigenziali attribuiti, funzioni di vigilanza o controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. L'Azienda Usl Umbria 1 può stipulare convenzioni o contratti per l'erogazione di prestazioni mediche e veterinarie e dei dirigenti Sanitari per prestazioni singole o di equipe riferite alle discipline ricomprese nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione, per l'espletamento di ALPI a favore di altre aziende o istituzioni sanitarie pubbliche, enti, società o singoli privati.

## ARTICOLO 8
## MODALITÀ E CRITERI DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI

1. L'ALPI è svolta fuori dall'orario di lavoro (con timbrature secondo il codice dedicato) e dalle attività previste dall'impegno di servizio, in fasce orarie ben distinte dalla normale attività istituzionale e con un piano di lavoro definito e sottoscritto dai singoli dirigenti, fatta salva l'ipotesi in cui l'erogazione delle prestazioni necessiti di un percorso unitario, come ad esempio per la diagnostica di laboratorio e strumentale.
2. L'ALPI può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività, privilegiando comunque l'attività istituzionale.
3. Nello svolgimento dell'ALPI il professionista non può ricorrere all'utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
4. L'ALPI non può essere svolta in occasione di:

   a) malattia o infortunio;
   b) astensioni obbligatorie dal servizio;
   c) permessi retribuiti che interessano l'intero arco della giornata;
   d) congedo collegato al rischio radiologico;
   e) turni di pronta disponibilità;
   f) turni di guardia effettuati nella notte antecedente, fatto salvo quanto previsto dall'art.27, comma 17 CCNL Area Sanità 2019-2021;
   g) aspettative varie;
   h) sciopero;
   i) ferie.

5. I dipendenti facenti parte dell'Unità Operativa in cui si pratica l'ALPI d'equipe, anche se personalmente non accettano di effettuare orario aggiuntivo in regime ALPI, sono tenuti ugualmente a prestare tutta la propria attività nei limiti del normale orario di lavoro.

## ARTICOLO 9
## RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI E CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità penale e civile dal vigente ordinamento giuridico, la violazione delle norme regolamentari aziendali è fonte di responsabilità amministrativa e

disciplinare e costituisce grave inosservanza delle direttive impartite, sanzionabile ai sensi del vigente CCNL.

## ARTICOLO 10
## TARIFFARIO

1. L'importo che il cittadino richiedente deve corrispondere a fronte della prestazione ricevuta è costituito dalla tariffa. La tariffa per la libera professione individuale e d'équipe è definita nell' Azienda d'intesa con i dirigenti interessati, fatta salva la tariffa concordata e calmierata prevista nei casi di cui all'art. 3 comma 9 del presente regolamento.
2. La tariffa remunera tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda, compresi oneri sociali ed imposte, nel rispetto del principio che l'attività libero professionale intramuraria non può comunque comportare costi aggiuntivi per l'Azienda a discapito delle prestazioni che il SSN è obbligato ad erogare nell'ambito dei LEA.
3. La tariffa evidenzia, pertanto, le voci relative ai compensi (onorario) del libero professionista, dell'equipe, del personale di supporto diretto ed indiretto, le quote perequative per il personale che non può svolgere attività libero professionale individuato dall'azienda, i costi da rimborsare all'azienda per i materiali di consumo, per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature per i servizi alberghieri e le utenze, per oneri fiscali e previdenziali e generali di esercizio. L'Azienda Usl Umbria 1 si adopera per rendere note all'utenza le voci che compongono la fattura.
4. La tariffa non dovrà, comunque, essere inferiore all'importo di quanto dovuto per la stessa prestazione in regime istituzionale, salvo diversi accordi tra amministrazione e professionisti su gruppi di prestazioni da erogarsi ai fini della riduzione delle liste di attesa.
5. Per tutte le prestazioni erogate in regime di ALPI l'Azienda Usl Umbria 1 si obbliga alla tenuta di una contabilità separata che non può in alcun caso presentare disavanzo, osservando le specifiche indicazioni sulle modalità di tenuta di tale contabilità separata.
6. Le prestazioni ALPI sono erogate in :

- Regime di ricovero
- Regime ambulatoriale in equipe
- Regime ambulatoriale per le prestazioni di laboratorio
- Regime ambulatoriale per le prestazioni di diagnostica strumentale
- Regime ambulatoriale per le visite

7. Per la determinazione delle tariffe di ricovero e di day hospital si tiene conto dei livelli di partecipazione alla spesa della Regione, in applicazione dell'art. 28 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, nel limite rispettivamente del 50 % della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del SSN svolte nell'ambito delle strutture aziendali e del 25% della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del SSN svolte in strutture di altra Azienda del SSN.

La tariffa si determina sommando:

A. gli onorari del professionista o dell'equipe
B. il compenso del personale supporto diretto (10% di A)
C. la quota da accantonare sul fondo perequazione per i dirigenti (5% di A)
D. la quota da accantonare sul fondo incentivazione per altro personale (5% di A)
E. la quota da accantonare sul fondo Balduzzi (5% di A)
F. i costi aziendali di produzione diretti e indiretti e variabili sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione valorizzati dal Controllo di gestione aziendale
G. l'IRAP 8,50% di A e B

Alle suddette voci saranno aggiunti:

- ✓ una quota giornaliera fissa, qualora l'utente scelga di usufruire del trattamento diversificato di tipo alberghiero;
- ✓ i costi sostenuti dall'Amministrazione per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive rispetto al D.R.G. trattato, ivi compresi eventuali costi rinvenienti dall'eventuale utilizzo delle attrezzature tecnico diagnostiche;
- ✓ i costi sostenuti dall'Amministrazione per protesi, nel caso in cui le protesi siano diverse da quelle in uso per l'attività istituzionale.

8. Le tariffe in regime ambulatoriale in equipes si determinano sommando:

A. l'onorario dell'equipe
B. il compenso del personale di supporto diretto (10% di A)
C. la quota da accantonare sul fondo perequazione per i dirigenti (5% di A)
D. la quota da accantonare sul fondo incentivazione per altro personale (5% di A)
E. la quota da accantonare sul fondo Balduzzi (5% di A)
F. i costi aziendali di produzione diretti e indiretti e variabili sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione valorizzati dal Controllo di gestione aziendale
G. l'IRAP 8,50% di A e B

9. Le tariffe in regime ambulatoriale per le prestazioni di laboratorio si determinano sommando:
   A. l'onorario dell'equipe
   B. la quota da accantonare sul fondo perequazione per i dirigenti (5% di A)
   C. la quota da accantonare sul fondo incentivazione per altro personale (5% di A)
   D. la quota da accantonare sul fondo Balduzzi (5% di A)
   E. i costi aziendali di produzione diretti e indiretti e variabili sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione valorizzati dal Controllo di gestione aziendale
   F. l'IRAP 8,50% di A

In applicazione dell'art. 28 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 per le prestazioni di laboratorio la partecipazione – onorario dell'equipe – non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'Azienda.

Il valore economico che si determinerà sottraendo dalla tariffa le voci B, C, D ed F sarà il compenso effettivo dell'Equipe di Laboratorio.
L'onorario dell'equipe sarà ripartito riconoscendo il 65% ai Dirigenti e il 35% al Personale di supporto Sanitario, Tecnico ed Amministrativo.

10. Le tariffe in regime ambulatoriale per le prestazioni di diagnostica strumentale si determinano sommando:
    A. l'onorario del professionista
    B. il compenso del personale supporto diretto (10% di A)
    C. la quota da accantonare sul fondo perequazione per i dirigenti (5% di A)
    D. la quota da accantonare sul fondo incentivazione per altro personale (5% di A)
    E. la quota da accantonare sul fondo Balduzzi (5% di A)
    F. i costi aziendali di produzione diretti e indiretti e variabili sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione valorizzati dal Controllo di gestione aziendale
    G. l'IRAP 8,50% di A e B

    In applicazione dell'art. 28 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 per le prestazioni di diagnostica strumentale la partecipazione – onorario del professionista – non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.

11. Le tariffe in regime ambulatoriale per le visite si determinano sommando:
    A. l'onorario del professionista

B. il compenso del personale supporto diretto (10% di A)
C. la quota da accantonare sul fondo perequazione per i dirigenti (5% di A)
D. la quota da accantonare sul fondo incentivazione per altro personale (5% di A)
E. la quota da accantonare sul fondo Balduzzi (5% di A)
F. i costi aziendali di produzione diretti e indiretti e variabili sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione valorizzati dal Controllo di gestione aziendale
G. l'IRAP 8,50% di A e B

N.B. = per gli onorari dell'equipes va previsto il compenso di tutti partecipanti (operatori di equipes) e operatori di altra disciplina esempio anestesista. A titolo di esempio:

- equipes di disciplina 80% così ripartito:
  - primo operatore 70%
  - secondo operatore 20%
  - terzo operatore 10%

  se presenti solo due operatori al primo 75% al secondo 25%
- anestesista 20%

12. Il Dirigente a rapporto esclusivo può essere autorizzato a svolgere attività di consulenza richiesta da soggetti terzi all'Azienda, al di fuori dell'impegno di servizio:

a) in servizi sanitari di altra Azienda o ente del comparto mediante convenzione;
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione;
c) presso istituzione/enti/aziende private anche a scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti del SSN, vale a dire non convenzionata con il SSN

13. Le tariffe di cui ai commi 7-8-9-10-11-12 devono formare oggetto di verifica annuale per verificare che le medesime siano remunerative dei costi affinché l'attività libero professionale non sia in disavanzo. Non devono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dai tariffari regionali, salvo diversi accordi tra amministrazione e professionisti su gruppi di prestazioni da erogarsi ai fini della riduzione delle liste di attesa.

14. Rientrano nell'ALPI le prestazioni richieste dall'utente e rese al proprio domicilio direttamente dal dirigente da lui scelto in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o non programmate e/o occasionali e straordinarie o al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto con

riferimento all'ALPI svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'Azienda. L'attività resa a domicilio ha carattere occasionale, ragion per cui il Dirigente deve specificare la sua disponibilità nella richiesta annuale presentata alla Direzione per l'autorizzazione all'esercizio ALPI. L'utente, nel formulare la richiesta all'Azienda, deve indicare oltre alle proprie generalità, il nominativo del dirigente prescelto, il tipo di prestazione richiesta, la tariffa concordata con il professionista, la data, l'ora e la sede di effettuazione della prestazione medesima. Nei casi non programmati e non programmabili il dirigente deve comunque informare l'Azienda (Ufficio LP e Direzioni Presidio/distretto/DP) prima di eseguire la prestazione con le seguenti modalità: mail, pec o altro, a seconda di dove il professionista presta il servizio.

L'attività in argomento deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio del dirigente interessato; il compenso non può essere inferiore all'importo previsto per la prestazione stessa dal Tariffario regionale vigente e non può essere superiore del 20% dell'importo della tariffa per la prestazione resa in ALPI in regime ambulatoriale. Al fine di garantire la tracciabilità del pagamento della tariffa anche nei casi non programmati si dovrà ricorrere al cup aziendale, alle casse automatiche, al bonifico bancario intestato all'ente, comunque tutte le modalità digitali di pagamento. Al professionista è fatto divieto di ritirare di persona titoli di pagamento o denaro contante.

15. Tutti i compensi previsti a favore del personale devono essere intesi al lordo delle ritenute di legge.
16. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della L. 189/2012 (Legge Balduzzi) una quota pari al 5% dei compensi spettanti ai dirigenti, al netto di quote a favore dell'Ente, delle quote fondo previste dai regolamenti e dagli eventuali compensi spettanti al personale di supporto diretto e derivanti dall'attività libero professionale svolta all'interno delle strutture aziendali in regime ambulatoriale e di ricovero nonchè dai consulti, perizie di parte, prestazioni domiciliari e dall'attività svolta presso gli studi professionali privati è accantonata dall'Ente e vincolata ad interventi di prevenzione, anche con investimenti, ovvero per finanziare l'acquisizione di prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste di attesa istituzionali.

17. Le aziende assicurano annualmente la liquidazione del fondo di perequazione di cui all'art. 90 del CCNL 2019-2021. Accedono al fondo di perequazione i Dirigenti dell'Area sanità a rapporto di lavoro esclusivo che in funzione dell'attività svolta o della disciplina di appartenenza hanno una limitata possibilità di esercizio della libero-professione intramuraria.

Trattasi di:

a) Dirigenti Medici del Pronto Soccorso e delle Terapie Intensive, solo se non prestano anche

attività di anestesiologia in sala operatoria o terapia antalgica, limitatamente ai servizi di emergenza/urgenza;

b) Dirigenti Veterinari, Dirigenti Medici e Dirigenti Sanitari del Dipartimento di Prevenzione che non possono svolgere ALPI (cfr. art.7 comma 3);

c) Direttori di Presidio Ospedaliero e Direttori dei Distretti, i Dirigenti Medici e Dirigenti Sanitari, appartenenti ai Distretti Socio Sanitari e alla struttura di Presidio ospedaliero che non possono svolgere ALPI (disciplina igiene e sanità pubblica);

d) Dirigenza medica e sanitaria di staff addetta a funzioni non cliniche;

e) Dirigenti Medici e Sanitari appartenenti a quelle UU.OO. che per motivi organizzativi dichiarati è impossibile effettuare l'ALPI individuale o di equipe, previa valutazione del Collegio di Direzione e comunicazione all'Organismo di promozione e verifica dell'ALPI.

I dirigenti appartenenti alle categorie sopra descritte, qualora svolgano ALPI secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del presente regolamento, non accedono alla ripartizione iniziale del fondo e sono assimilati ai restanti dirigenti area sanità a rapporto esclusivo.

Dalla ripartizione del fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale intramuraria secondo i criteri stabiliti dall'Azienda.

Le risorse residue non distribuite saranno ripartite tra i restanti dirigenti area sanità a rapporto esclusivo, compresi i professionisti che svolgono attività libero professionale intramuraria in qualsiasi forma nella stessa e/o altra disciplina. Quest'ultimi partecipano alla ripartizione economica dei residui del Fondo di perequazione in misura inversamente proporzionale ai proventi derivanti dall'attività libero professionale intramuraria. Il residuo del fondo viene dunque ripartito in base alla consistenza numerica dei beneficiari della parte residua del fondo prendendo in considerazione la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Ai professionisti che svolgono attività libero-professionale intramuraria in qualsiasi forma nella stessa e/o altra disciplina, considerata la quota dei relativi proventi diretti, verrà riconosciuta la differenza rispetto al valore della quota di fondo distribuita a coloro che non risultino titolari di alcun provento.

Anche da tale ultima ripartizione del fondo di perequazione non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale intramuraria secondo i criteri stabiliti dall'Azienda. Il beneficiario accede al beneficio economico del Fondo di perequazione nell'anno di riferimento salvi i periodi di aspettativa non

retribuita.

18. L'Azienda Usl Umbria 1 assicura annualmente la liquidazione del fondo di incentivazione a favore del restante personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, compreso quello che partecipa in orario di lavoro alle prestazioni libero-professionali in qualità di componente di un'équipe. Il beneficiario accede al beneficio economico del Fondo di incentivazione in proporzione al periodo lavorato nell'anno di riferimento.

Il Valore di tale incentivo attribuito a ciascuno non può superare il valore medio attribuito al personale dirigenziale area sanità che abbia una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria di cui al comma precedente.

## ARTICOLO 11
## MECCANISMI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO

1. Il presente regolamento, oltre ad elencare le competenze del Collegio di Direzione, definisce attribuzioni e responsabilità in capo a:

a) Organismo di promozione e verifica dell'ALPI;
b) dirigenti delle varie articolazioni aziendali;
c) singoli professionisti.

2. All'Organismo di promozione e verifica dell'ALPI, di cui all'art. 5, comma 2, lett. h) del D.P.C.M. 27.03.2000, costituito in forma paritetica tra rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza Area Sanità e rappresentanti dell'Azienda devono essere assegnati almeno i seguenti compiti:

a) valutazione dei dati relativi all'ALPI e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le equipes;
b) segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali- quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in ALPI;
c) proposta al Direttore Generale dei provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione dell'ALPI e del suo regolamento.

3. L'Organismo si riunisce almeno ogni quattro mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; della sua attività fornisce al Direttore Generale una relazione a cadenza almeno annuale. Tale relazione deve essere trasmessa alla Direzione regionale competente a cura dello stesso Direttore Generale.

4. Competono al Collegio di direzione perlomeno i seguenti compiti:

a) esprimere il proprio parere sull'acquisizione di spazi esterni per l'esercizio dell'ALPI;

b) esprimere il proprio parere sul piano aziendale dei volumi di attività;
c) indicare le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.

5. L'Organismo di promozione e verifica dell'A.L.P.I. costituito a livello regionale nel valutare le modalità di svolgimento e l'organizzazione dell'A.L.P.I. sul territorio regionale potrà avvalersi della collaborazione degli Organismi paritetici di promozione e verifica aziendali.

## ARTICOLO 12
## ATTIVITA' ESCLUSE

1. Non rientrano nelle attività libero professionali disciplinate dal presente atto di indirizzo, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:
   a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
   b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
   c) partecipazioni a commissioni presso enti e Ministeri ivi comprese le Commissioni invalidi civili;
   d) relazioni a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi;
   e) partecipazioni a comitati scientifici;
   f) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
   g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
   h) attività professionale resa in qualità di CTU presso i Tribunali.
8. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1 ancorché a carattere non gratuito possono essere svolti previa autorizzazione da parte dell'Azienda o Ente ove necessaria ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001.

## ARTICOLO 13
## SERVIZIO ISPETTIVO ALPI

1. L'Azienda Usl Umbria1, anche al fine di verificare il rispetto dei principi contenuti nell'atto di indirizzo regionale nonché delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si avvale dei Servizi

Ispettivi previsti dall'articolo 1, comma 62 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

2. L'Azienda Usl Umbria 1 può altresì avvalersi delle vigenti Convenzioni e/o Protocolli sottoscritte dalla Regione con il N.A.S. e la G. di F. per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

## ARTICOLO 14
## INFORMAZIONI AL CITTADINO

L'Azienda Usl Umbria 1 per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti del SSR e per consentire l'attuazione del principio della libera scelta da parte del cittadino, si impegna ad attivare un efficace sistema di informazione ai cittadini in ordine a tutte le prestazioni, sia quelle garantite dal SSR sia quelle in regime di libera professione, con le indicazioni di modalità di fruizione e dei tempi di attesa.

Il cittadino richiedente deve essere in ogni caso preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere. Per le attività ambulatoriali dovranno essere opportunamente diffusi gli orari dedicati all'attività libero professionale, le tariffe relative alle prestazioni offerte le modalità di prenotazione e di pagamento.

Al fine di garantire trasparenza delle informazioni, la fattura deve evidenziare distintamente l'onorario del professionista e gli altri costi aziendali assicurando il maggior dettaglio di tali costi.

L'Azienda Usl Umbria 1, sentito il Collegio di Direzione, fornisce adeguate informazioni in attuazione al "Piano aziendale" con particolare riferimento alle condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero - professionale intramuraria, nonchè i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

## ART. 15
## ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

## ART. 16
## NORMA TRANSITORIA

Nelle more della ridefinizione del tariffario aziendale della Libera Professione le prestazioni verranno addebitate sulla base del tariffario vigente, rinviando a tale sede anche le ulteriori disposizioni relative alla fatturazione e all'eventuale personale di supporto.